

REP. N.

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA (C.U.C.) PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TRA L'UNIONE MONTANA ESINO-
FRASASSI ED I COMUNI DI FABRIANO, SASSOFERRATO, SERRA SAN
QUIRICO, CERRETO D'ESI, CUPRAMONTANA E STAFFOLO**

L'anno....., addì presso la sede del Comune di
L'Unione Montana Esino-Frasassi (P. IVA) con sede in
..... Nella persona del, nato a il
..... e residente per la carica in, delegato
alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio n. Del
.....esecutiva ai sensi di legge – che nel prosieguo del presente atto verrà,
per brevità, denominata “Unione Montana”

E

Il Comune di Fabriano (P. IVA) con sede in
nella persona del, nato a il e
residente per la carica in, delegato alla firma del presente atto
in esecuzione della delibera di Consiglio n. del esecutiva ai
sensi di legge – che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità,
denominata “Comune di”

Il Comune di Sassoferrato (P. IVA) con sede in
nella persona del, nato a il e
residente per la carica in, delegato alla firma del presente atto
in esecuzione della delibera di Consiglio n. del esecutiva ai

sensi di legge – che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata “Comune di

Il Comune di Serra San Quirico (P. IVA) con sede in nella persona del, nato a il e residente per la carica in, delegato alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio n. del esecutiva ai sensi di legge – che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata “Comune di

Il Comune di Cerreto D’Esi (P. IVA) con sede in nella persona del, nato a il e residente per la carica in, delegato alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio n. del esecutiva ai sensi di legge – che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata “Comune di

Il Comune di Cupramontana (P. IVA) con sede in nella persona del, nato a il e residente per la carica in, delegato alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio n. del esecutiva ai sensi di legge – che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata “Comune di

Il Comune di Staffolo (P. IVA) con sede in nella persona del, nato a il e residente per la carica in, delegato alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio n. del esecutiva ai sensi di legge – che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità,

denominata "Comune di"

Premesso:

che il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 all'art. 33 detta le norme per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

che l'art. 33 comma 1 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;

che l'art. 33 comma 3 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici alle centrali di committenza;

che l'art. 33 comma 3-bis del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma".

Considerato:

che con Deliberazione n. 1 del 30/12/2014 dell'assemblea dei Sindaci e successivo atto n. 707 di repertorio del 30/12/2014 è stata costituita l'Unione di Comuni Montani – Esino Frasassi, di cui all'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, tra i comuni di Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico e Cerreto D'Esi;

che lo statuto all'art.5 comma 6 recita: “ ... tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai consigli comunali e dal consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, etc. ...”

che nell'ambito **dell'Unione Montana Esino-Frasassi** i Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico e Cerreto D'Esi hanno deciso di costituire una struttura centralizzata in grado di svolgere le attività di centrale unica di committenza;

che **l'Unione Montana Esino-Frasassi**, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del debitamente esecutiva, il **Comune di Fabriano** con deliberazione del Consiglio Comunale n. del debitamente esecutiva, il **Comune di Sassoferrato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. del debitamente esecutiva, il Comune di **Serra San Quirico** con deliberazione del Consiglio Comunale n. del debitamente esecutiva, il Comune di **Cerreto D'Esi** con deliberazione del Consiglio Comunale n. del debitamente esecutiva, il **Comune di Cupramontana** con deliberazione del Consiglio Comunale n. del debitamente esecutiva, il **Comune di Staffolo** con deliberazione del Consiglio Comunale n. del debitamente esecutiva, hanno stabilito di costituire la Centrale Unica di Committenza con le modalità della

convenzione di servizi di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 autorizzando alla stipula del presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto

2. L'Unione Montana Esino-Frasassi ed i Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D'Esi, Cupramontana e Staffolo stabiliscono di svolgere in modo coordinato e in forma associata le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di seguito denominata C.U.C..

Art. 2 – Centrale Unica di Committenza

1. L'Unione Montana Esino-Frasassi ed i comuni di Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D'Esi, Cupramontana e Staffolo stabiliscono che le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1 siano gestite in forma associata mediante la costituzione di una C.U.C. che ha sede presso il Comune di Fabriano in Piazza 26 Settembre 1997.
2. La C.U.C. svolge la sua attività nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Ciascun ente sottoscrittore contribuisce al funzionamento della C.U.C. mediante l'impiego del proprio personale come specificato nel successivo articolo.

Art. 3 – Dotazione di personale

1. Tenendo conto dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", il personale, di norma, è assegnato alla C.U.C. con utilizzazione a tempo parziale e rimane dipendente dell'Amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge, provvedendo l'Amministrazione concedente agli adempimenti fiscali e contributivi, polizze assicurative obbligatorie ed eventuali ulteriori polizze che coprano i rischi connessi alle attività che gli competono.
2. Ciascun Ente aderente si impegna ad incaricare personale con esperienza adeguata allo svolgimento delle attività caratterizzanti la C.U.C.
3. L'Unione dei Comuni partecipa alle attività mettendo a disposizione proprio personale.
4. Il personale assegnato dovrà garantire la disponibilità all'attività della C.U.C. negli orari stabiliti dal responsabile della C.U.C., salvo periodi di ferie da attuare in base ai piani che saranno previsti.
5. Il responsabile della C.U.C. è il Dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano.
6. È possibile procedere alla sostituzione del Responsabile della C.U.C. mediante il consenso di tutti i sottoscrittori.

Art. 4 – Gestione delle procedure d'appalto

1. La gestione delle procedure d'appalto da parte della C.U.C. avviene a seguito di richiesta da parte di ciascun Ente sottoscrittore formalizzata in sede di adozione della determina a contrarre.
2. Ai fini dell'attivazione della procedura di gara ciascun Ente deve indicare nel provvedimento di indizione i seguenti dati:

- La procedura di gara prescelta;
 - I requisiti di partecipazione di natura tecnico/professionale/economica di cui agli artt. 39 e ss. del Codice degli Appalti;
 - La scelta del criterio di valutazione con indicazione dei temi tecnici e relativi punteggi in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
 - L'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;
 - Le condizioni negoziali (capitolato speciale e gli altri allegati previsti dalla normativa);
 - La richiesta di assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
 - L'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - La tempistica prevista;
 - La sede di svolgimento della gara (specificare la sede del Comune capofila o meno);
 - Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.
3. La C.U.C., previa verifica sommaria della documentazione ricevuta, procede ad avviare la pubblicazione della procedura di gara e a curarne lo svolgimento.
4. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure di gara sono anticipate dall'Ente nell'interesse del quale essa viene svolta, fermo restando le ipotesi di rimborso a carico dell'aggiudicatario previste dalla vigente normativa. In caso di diserzione o annullamento della gara, le spese di pubblicità resteranno a carico dell'Ente che le ha anticipate.
5. Nell'ipotesi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione giudicatrice viene effettuata con

provvedimento dell'Ente nell'interesse del quale viene svolta la gara che se ne assume, pertanto, i relativi oneri finanziari.

6. A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, sarà cura della C.U.C. trasmettere tutti gli atti della procedura all'Ente richiedente ai fini dell'adozione dei successivi atti di competenza.

7. Spettano alla C.U.C. la trasmissione della comunicazione di cui all'art. 79 del D. Lgs. N. 163/06 e la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione le cui eventuali spese sono a carico dell'Ente che ha adottato l'aggiudicazione definitiva fatte salve le ipotesi di rimborso a carico dell'aggiudicatario previste dalla vigente normativa.

Art. 5 – Competenze degli Enti aderenti

1. Nell'ambito delle procedure di gara gestite dall'Ufficio consortile, ciascun Ente aderente deve provvedere:

- ad individuare l'oggetto dell'affidamento;
- a nominare il responsabile Unico del procedimento ex art. 10 D. Lgs. n. 163/06;
- ad acquisire il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG);
- alla predisposizione ed approvazione degli atti di gara con indicazione tra l'altro del sistema di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione, del sistema di scelta del contraente;
- a nominare i membri della commissione giudicatrice assumendo gli eventuali oneri finanziari;
- ad effettuare il versamento, a proprio carico, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Anac);

- a verificare il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario;
- ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nonché le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
- a stipulare il contratto d'appalto;
- a gestirne la corretta esecuzione contrattuale;
- ad effettuare i pagamenti;
- ad effettuare le comunicazioni post aggiudicazione previste dall'art. 7 del D. Lgs. 163/2006;

2. Ai fini della semplificazione delle attività, l'Ufficio consortile può procedere ad abilitare uno o più dipendenti di ciascun Ente aderente a richiedere il CIG per conto della Centrale medesima.

Art. 6 - Spese

1. L'istituzione della C.U.C. non deve comportare maggiori oneri per gli Enti aderenti, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi;

2. Per le modalità di utilizzo delle risorse umane e strumentali, le Giunte degli Enti aderenti approveranno apposito Regolamento per la disciplina delle modalità operative di funzionamento.

Art. 7 - Durata

1. L'accordo avrà la durata di anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi.

2. L'accordo può essere sciolto in qualunque momento se stabilito da ciascun Ente aderente mediante adozione di specifica delibera consiliare da comunicare tempestivamente all'altro Ente convenzionato; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° giorno del secondo mese successivo.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con delibere consiliari di entrambi i Comuni.
2. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il presente atto è esente da imposta bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

Il in rappresentanza dell'Unione Montana Esino-Frasassi

Il In rappresentanza del Comune di Fabriano

Il In rappresentanza del Comune di Sassoferrato

Il In rappresentanza del Comune di Serra San Quirico

Il In rappresentanza del Comune di Cerreto D'Esi

Il In rappresentanza del Comune di Cupramontana

Il In rappresentanza del Comune di Staffolo